

“FARE AMBIENTE – Movimento Ecologista Europeo”

STATUTO

Articolo 1. Il Movimento Fare Ambiente, con sede legale in Roma alla via Tacito, 50, è liberamente costituito tra tutti i cittadini europei che, gratuitamente e volontariamente, intendono aderire al movimento culturale ed ambientalista per l'affermazione della responsabile e decisa volontà di operare in ogni forma e con ogni mezzo costituzionali e perciò democratici, per l'adozione di provvidenze e di misure idonee alla tutela dell'ambiente e contestualmente alla valorizzazione dello stesso, mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali, nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso integrale e, perciò, morale, civile e socio-economico della persona, in un contesto di armonia di rapporti tra la stessa e la natura. Il Movimento assume la qualificazione di organizzazione di volontariato, apartitica, senza scopi di lucro (ONLUS) e opera nel pieno rispetto della L. 266/91 (legge quadro sul volontariato) e sue modifiche ed integrazioni e della legge 611/1913.

Il Contrassegno “FAREAMBIENTE-Movimento Ecologista Europeo” (in forma abbreviata Fare Ambiente) è rappresentato da una tartaruga in toni di verde e arancio su campitura verde-azzurra riportante la scritta “FareAmbiente” in giallo-arancio e “Movimento ecologista europeo” in bianco. La proprietà del contrassegno, in tutte le sue varianti è in capo al prof. Vincenzo PEPE, fondatore del Movimento, e l'utilizzo del medesimo è possibile solo con il suo consenso.

Articolo 2. Il Movimento, costituito a tempo indeterminato, con struttura a base associativa e ordinamento interno democratico, riconosce piena autonomia alle proprie organizzazioni ed alle aree regionali ed extranazionali, si propone di rendere concretamente ed effettivamente possibile lo sviluppo sostenibile sul territorio nazionale, a partire dalla formazione di una coscienza morale e civile, diffusa, fondata sull'interesse pubblico al progresso di tutti, nella salvaguardia e nella promozione di beni e di valori che appartengono all'intera umanità. A tal fine il Movimento si propone di: - conseguire esclusivamente, con i propri mezzi ed i propri associati, finalità di solidarietà sociale; - promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela, la gestione e la valorizzazione dell'ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all' Ecosistema, al Patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale ed al Paesaggio; - promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come un obbligo individuale e sociale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, anche per il superamento delle differenze sociali e la tutela delle minoranze; - tutelare e valorizzare la fauna e la flora, in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione; - promuovere progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico; - favorire l'educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente e alla cultura della sostenibilità; - promuovere l'ambiente come occasione di pace fra i popoli; - contribuire alla risoluzione dei problemi di sviluppo economico, sociale ed ambientale dei Paesi in via di sviluppo con iniziative di sensibilizzazione della collettività; - promuovere attività di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l'attuazione dello sviluppo sostenibile; - promuovere iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello di favorire l'integrazione delle culture e delle diversità, salvaguardando le tipicità di ogni popolo; - promuovere le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell'ambiente, compatibilmente con la normativa vigente; - promuovere politiche ed attività sociali a favore dei giovani, anziani e delle fasce disagiate; - promuovere ed attuare corsi di formazione per propri operatori e Guardie per il servizio di Vigilanza Ecologica e Zoofila ovvero Ecozoofila, nonché di Protezione Civile, per collaborare con le pubbliche Istituzioni, alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca, e per le emergenze in ambito di Protezione Civile. Il servizio di tali Operatori e Guardie sarà regolato da specifico regolamento interno e dalla legge n. 611/1913, dalla legge n.189/2004 e dalle altre norme e regolamenti che disciplinano la protezione degli animali.

Articolo 3. Gli obiettivi indicati nell'art. 2 del presente Statuto verranno perseguiti dal Movimento, con struttura a base e carattere democratico, attraverso le seguenti azioni:

- apertura di sedi associative locali denominate «Laboratorio di Fare Ambiente» in tutto il territorio nazionale ed internazionale, nonché l'apertura di sedi operative locali denominate «Laboratorio Verde di Fare Ambiente» in tutto il territorio nazionale ed europeo; - promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche; - progettare, promuovere, finanziare attività di ricerca e di studio su tematiche sociali, ambientali, economiche umanistiche e giuridiche; - produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, politico, informativo, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo; - promuovere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con terzi, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo associativo; - produrre e divulgare stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale; - stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni; - attuare ogni forma di controllo sul rispetto della normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale nonché delle norme e delle convenzioni internazionali; - gestire beni immobili di proprietà di enti pubblici, di privati, di enti locali e/o di opere pie per il raggiungimento degli scopi previsti nelle convenzioni di affidamento; - gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti; - promuovere progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali sulla tutela dell'ambiente e sull'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché, sulla tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale; - promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento nell'ambito della protezione civile anche con la costituzione di nuclei specifici; - svolgere attività di servizio civile; - tutelare e valorizzare la fauna e la flora terrestre e marittima in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione; - gestire beni mobili ed immobili confiscati alla mafia per attività formative, di orientamento, di informazione, sociali e culturali, nonché per tutte quelle iniziative idonee alla diffusione della cultura, della legalità e alla produttività sociale dei beni assegnati; - migliorare la qualità ambientale e della convivenza sociale agendo sul rapporto tra ambiente, Istituzioni e società tra pubblico e privato per promuovere un modello sostenibile per lo sviluppo e la coesione sociale; - progettare interventi in agricoltura con l'obiettivo di conservare colture e tradizioni del mondo agricolo; - tutelare le tradizioni locali per trasmetterle alle nuove generazioni; - sviluppare la ricerca scientifica con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito del controllo ambientale; - compiere ogni altra attività sociale connessa agli obiettivi di solidarietà, inclusione e coesione sociale.

Articolo 4. Il Movimento è disciplinato dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto.

Le attività, i programmi operativi, e i servizi dei Volontari, delle Guardie, delle Guide, degli Operatori di Protezione Civile ecc, saranno disciplinati da appositi regolamenti interni. I regolamenti approvati saranno vincolanti per tutti i soci che svolgeranno attività di volontariato alle dipendenze dell'Associazione nei limiti e nel rispetto della L. 266/91 e ss (Legge Quadro sul Volontariato) e delle normative specifiche dei singoli ambiti di intervento. Per tutto quanto ivi non previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5. Il numero degli associati è illimitato. Possono associarsi le persone fisiche di età maggiore ad anni 14. e le persone giuridiche, pubbliche e private, impegnandosi a realizzare le finalità del Movimento. All'interno del movimento saranno previsti due elenchi di soci, il primo sarà costituito dai soggetti con età compresa fra i 14 ed i 18 anni, il secondo elenco sarà costituito dai soggetti con età superiore ai 18 anni. Il primo elenco prenderà il nome di "albo dei soci Junior" ed il secondo "albo dei soci Senior". Gli associati persone giuridiche partecipano per mezzo dei loro legali rappresentanti. L'adesione al Movimento avviene mediante iscrizione, con necessità di riconferma e rinnovo annuale, salvo diritto di recesso. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e l'obbligo di versamento della quota associativa annuale.

Articolo 6. Godranno del diritto di elettorato attivo e passivo, all'interno del Movimento, esclusivamente i soci che rientreranno nell'albo dei soci Senior. In particolare, i soci che avranno un'età superiore agli anni 18 potranno partecipare, con diritto di voto, alle assemblee nazionali, ordinarie e straordinarie, nonché, potranno essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi natura e livello del Movimento. In merito, invece, alle prerogative dei soci Junior è prevista la possibilità per gli stessi di divenire soci del Movimento con facoltà di partecipare alle assemblee nazionali, ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, ovvero il diritto di voto può essere esercitato da uno dei genitori o da chi ne rappresenta la patria potestà. I soci Junior non potranno essere eletti alle cariche direttive del movimento. Restano fermi l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, la democraticità della struttura e la gratuità delle cariche associative.

Articolo 7. Lo scioglimento del singolo rapporto associativo può avvenire per recesso dell'associato, per mancato rinnovo della tessera o della adesione annuale, ovvero per espulsione a seguito di provvedimenti disciplinari assunti nei confronti del socio che operi in contrasto con gli obiettivi e le finalità del Movimento o del Laboratorio di appartenenza, provocando discredito all'Associazione e/o ai suoi organi ovvero operando in contrasto con i compiti statuari ad essi attribuiti.

Articolo 8. Gli organi nazionali del Movimento sono:

-

Assemblea Nazionale;

-

Presidente Nazionale;

-

Esecutivo Nazionale;

-

Vice Presidenti Nazionali;

-

Segretario generale;

-

Tesoriere;

-

Presidente Onorario;

-

Coordinatori Regionali ed il Coordinatore di Roma Capitale;

-

Coordinatori provinciali;

-

Laboratori;

-

Comitato Scientifico;

-

Collegio dei Sindaci revisori;

-

Collegio dei Probiviri.

Articolo 9. L'Assemblea Nazionale:

- elegge il Presidente Nazionale;

- elegge i membri dell'Esecutivo Nazionale;

- elegge il Presidente Onorario;

- elegge il Collegio dei Sindaci revisori ed il Collegio dei Probiviri;

- approva le modifiche allo Statuto ed all'Atto costitutivo;

- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relazione del Presidente;

- decide e definisce le linee di politica generale e di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo;

- approva mozioni da sottoporre all'Esecutivo Nazionale;

- ratifica gli eventuali regolamenti amministrativi elaborati dall'Esecutivo Nazionale;

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci su delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide se prese a maggioranza con la presenza di almeno 1/6 degli iscritti. In terza convocazione le delibere sono valide se prese a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto si rinvia all'art. 21 del c.c. .

L'esito delle votazioni viene portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul sito internet del Movimento.

All'Assemblea, indetta in sessione ordinaria almeno una volta ogni anno o in sessione straordinaria, hanno diritto di partecipare tutti i soci.

La convocazione dell'Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è fatta dal Presidente Nazionale a mezzo di avviso pubblicato sul sito internet del Movimento contenente ordine del giorno, luogo, data e ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda o terza convocazione, almeno dieci giorni prima della data fissata. E' prevista, altresì, la possibilità di convocazione dell'assemblea nazionale straordinaria sia quando ne faccia richiesta il Presidente nazionale ovvero la maggioranza dei componenti dell'esecutivo nazionale che quando ne facciano richiesta almeno cinque coordinatori regionali.

Per la partecipazione all'Assemblea Nazionale sono ammesse le deleghe per un massimo di due.

Articolo 10. Il Presidente Nazionale, rappresentante legale del Movimento, è eletto dall'Assemblea Nazionale ed il suo mandato dura cinque anni, con facoltà di essere eletto per più mandati consecutivi.

Il Presidente:

- nomina i Vice-presidenti, il segretario generale ed il tesoriere;

- si avvale della collaborazione del Coordinatore nazionale dei giovani, dei Vice-presidenti, del Tesoriere, dei Responsabili Nazionali dei dipartimenti, dei responsabili dell'ufficio giuridico e dell'ufficio legale, tutti da lui nominati, i cui ruoli e le cui attività vengono dettati da appositi

regolamenti amministrativi;

- presiede le riunioni dell'Esecutivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale, o ne delega la presidenza, e predispose l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Esecutivo Nazionale;

- assicura l'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento democratico delle attività secondo lo Statuto, la missione ed il programma;

- assicura la migliore gestione del patrimonio, delle risorse umane e dell'immagine del Movimento;

- nomina il Comandante Nazionale delle Guardie Ecozoofile, che l'Associazione dispone in proprio o nominate dalle Pubbliche Amministrazioni.

- svolge attività di controllo sulla gestione finanziaria e sulle attività svolte dai coordinamenti regionali;

- determina i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;

- in casi straordinari ed urgenti, può sospendere ma non revocare, previa motivazione, tutte le cariche del Movimento e nominare un Commissario previo parere obbligatorio e vincolante del Collegio dei Probiviri. A seguito del provvedimento provvisorio di sospensione adottato dal Presidente si avvierà la procedura disciplinare demandata al Collegio dei Probiviri e prevista dall'art. 17 del presente Statuto. A conclusione della procedura suindicata verrà emanato dal Collegio, previa istruttoria, il provvedimento disciplinare definitivo da adottare.

In caso di assenza, sospensione o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-presidente anziano o dal Vice Presidente vicario, per tutto il periodo di assenza, impedimento, sospensione.

Articolo 11. L'Esecutivo Nazionale è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri Soci del Movimento nominati con delibere dell'Assemblea Nazionale. Ognuno dei membri dell'Esecutivo Nazionale dura in carica tre anni.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente Nazionale o quando lo richiedano almeno cinque membri dell'Esecutivo Nazionale. Le sue riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'Esecutivo Nazionale è responsabile, nell'ambito dell'attuazione delle direttive del Presidente Nazionale, e congiuntamente con lo stesso, dell'immagine del Movimento. Le sue funzioni, in particolare, sono:

- costituire le commissioni speciali consultive e la nomina dei membri;

- approvare un proprio regolamento che avrà il solo fine di disciplinare le funzioni e le procedure amministrative interne all'Esecutivo Nazionale, in conformità alle previsioni statutarie;

- approvare il programma di attività, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione e ne verifica l'attuazione;

- ricevere e deliberare sulle mozioni presentate dall'Assemblea Nazionale;

- eseguire le linee di politica generale definite dall'Assemblea Nazionale per l'attuazione della strategia del Movimento per il raggiungimento delle finalità statutarie;

- stabilire la quota associativa minima;

- elaborare ed approvare eventuali regolamenti, improntati nel rispetto dei principi Statutari, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;

- accettare e destinare le donazioni, eredità, i lasciti e altre sopravvenienze attive;

- deliberare sugli acquisti e sulle vendite di immobili e di partecipazioni in Società od enti;

- nominare il Presidente ed i membri del Comitato scientifico;

- riceve e decide sui reclami proposti avverso i provvedimenti emessi dal Collegio dei Probiviri;

Articolo 12. I Vice-presidenti sono nominati dal Presidente Nazionale, che ne assegna deleghe e incarichi, al massimo nel numero di tre. I Vice Presidenti durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nei compiti a lui spettanti, ne fanno singolarmente o collegialmente le veci in caso di assenza o di impedimento.

Il Vice-presidente vicario, nominato specificatamente dal Presidente Nazionale, in caso di

impossibilità, autosospensione, decadenza o dimissioni assume le funzioni del Presidente per tutto il periodo di assenza, impedimento, sospensione del Presidente Nazionale.

Articolo 13. Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea Nazionale, tra i soggetti che si siano particolarmente distinti per la loro attività nel campo accademico, imprenditoriale e politico e che hanno dimostrato particolare sensibilità per l'attività del Movimento.

Al Presidente Onorario possono essere affidati incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti pubblici o privati. Egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale con diritto di voto.

Articolo 14. I Coordinatori Regionali e di Roma Capitale svolgono attività di esecuzione delle politiche ambientali ed attuano i programmi nazionali e regionali nel rispetto di quanto dettato dall'Assemblea nazionale nel rispetto dello Statuto e dall'Atto Costitutivo.

Sono eletti dall'Assemblea degli iscritti della Regione e, nelle proprie responsabilità di gestione, godono di propria autonomia amministrativa per quanto attiene le attività a livello regionale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'autonomia finanziaria è riconosciuta ai Coordinatori Regionali, i quali possono gestire i fondi reperiti a livello regionale attraverso i finanziamenti erogati dagli enti locali autonomamente ed entro i limiti e le finalità proprie dello Statuto e dell'Atto Costitutivo. Invece, i fondi conferiti dall'apparato centrale del Movimento essi saranno gestiti entro le finalità ed i limiti delle direttive appositamente emanate.

In merito, infine, alla possibilità di apertura e gestione di conti correnti è data facoltà ai

Coordinatori Regionali di poter provvedere alla loro attivazione, salvo dovuta procura concessa dal Presidente Nazionale finalizzata alla sola apertura.

I Coordinatori Regionali saranno responsabili della corretta gestione e delle eventuali passività che dovessero sorgere durante la gestione dei fondi finanziari e dei conti correnti.

Per la durata della carica rivestita all'interno del Movimento, il Coordinatore Regionale e di Roma Capitale non potrà assumere incarichi di pari livello all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni simili, sia a livello regionale che nazionale.

Il Coordinatore regionale del Lazio ha competenza in tutto il territorio della regione e può, altresì, costituire laboratori anche nella città di Roma, indipendentemente dal ruolo e dalla potestà del responsabile di Roma Capitale i cui preminenti compiti, oltre quelli previsti dalle norme statutarie, sono quelli di interloquire ed operare con l'amministrazione comunale di Roma Capitale e di rappresentare in essa il movimento FareAmbiente.

I Coordinatori regionali gestiscono e coordinano l'attività dei Coordinamenti provinciali nonché dei Laboratori insistenti nel territorio di competenza.

Articolo 14bis. I Coordinatori provinciali svolgono attività di esecuzione delle politiche ambientali ed attuano i programmi nazionali, regionali e provinciali nel rispetto dello Statuto e dall'Atto Costitutivo e vigilano sui laboratori della provincia.

Sono eletti dall'Assemblea degli iscritti della provincia, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 14ter. Il Laboratorio è costituito da almeno dieci iscritti e svolge attività di esecuzione delle politiche ambientali ed attua i programmi nazionali, regionali, provinciali e locali nel rispetto dello Statuto e dall'Atto Costitutivo.

La struttura del Laboratorio, informata ai principi statutari di democraticità, si compone di un'Assemblea, di un Esecutivo e di un Presidente. Il Presidente e l'Esecutivo sono eletti dagli iscritti del Laboratorio, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 15. Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e di ricerca del Movimento i suoi membri sono eletti dall'Esecutivo Nazionale. Opera in completa autonomia ma in stretto contatto con il Esecutivo Nazionale. Ne fanno parte esperti del mondo universitario, scientifico e professionale, nazionale ed internazionale particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento del Movimento.

Articolo 16. Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. I membri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del codice civile.

Articolo 17. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo giuridico. I Componenti non

possono avere altre cariche all'interno del Movimento.

I membri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica tre anni.

Elegge al proprio interno un Presidente. Un apposito regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento.

Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dai Soci e dagli organi istituzionali e sociali, e decide su di essi, previa istruttoria e sentiti i Soci o i laboratori interessati, emettendo un provvedimento scritto e motivato entro novanta giorni.

I provvedimenti disciplinari sono: ammonimento, censura, sospensione della carica associativa, espulsione. Avverso essi provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri, entro venti giorni dalla notifica, è ammesso reclamo all'Esecutivo Nazionale, che decide con atto motivato entro sessanta giorni dalla notifica del reclamo.

Articolo 18. Il Segretario generale è nominato dal Presidente Nazionale. Coadiuvato il Presidente nella gestione tecnica dell'Associazione e in tutte le funzioni tese all'adempimento dei compiti statutari.

Articolo 19. Il Tesoriere è nominato dal Presidente Nazionale. Gestisce cassa ed economato su autorizzazione del Presidente Nazionale. Custodisce e conserva le scritture contabili.

Articolo 20. □ Le risorse economiche del Movimento sono costituite esclusivamente da quelle previste dall' art. 5 della L. 266/91 e in particolare da:

- contributi degli aderenti;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche

e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 21. Il patrimonio del Movimento è costituito da tutti i beni mobili ed immobili. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai soci o a terzi. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in

apposita voce del bilancio dell'organizzazione; L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei

proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione

e con i principi della L. 266/91.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa

intestati secondo quanto previsto dall'art. 5 della L. 266/91.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede

dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede del

Laboratorio e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 22. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione.

Articolo 23. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24. In ossequio al principio costituzionale (art. 51 Cost.) dell'uguaglianza di genere di cui al "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" D. Lgs. 198/2006. l'Associazione FareAmbiente garantisce la rappresentanza femminile in seno agli organi direttivi nella misura minima del 30%.

Articolo 25. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.